



CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 1 5° SETTORE - SERVIZI LEGALE - AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 56

OGGETTO: *Dipendente con contratto a tempo indeterminato matricola n. 1186: concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151, così come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 119/2011*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- Premesso che, il dipendente di ruolo, matricola n. 1186, ha presentato, in data 30 marzo 2025, con nota protocollo gen. del Comune n. 13344 del 31.03.2025, richiesta al fine di poter usufruire, dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025, del congedo straordinario biennale retribuito ai sensi del d.lgs. 151/2001, per l'assistenza a familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 05.02.1992 n. 104 e s.m.i. di cui al verbale, depositato agli atti, di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap redatto dalla competente Commissione Medica Asl – in data 06.06.2016 non rivedibile;
- Che l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 119/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4 della Legge n. 53/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 della medesima Legge;
- Richiamati:
 - il messaggio INPS n. 6512/2010, la circolare del Ministero del Lavoro n. 3884/2010, la circolare FP n. 1/2012, la sentenza 18 luglio 2013 n. 203 e le circolari 159/2013 e 38/2017 dell'INPS, che, al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, forniscono l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;
- Considerato che il dipendente ha già precedentemente fruito del congedo di cui sopra per periodi frazionati, per un totale di n. 100 giorni (n. 31 giorni nell'anno 2019, n. 41 giorni nell'anno 2021 e 28 giorni nell'anno 2022, n. 184 giorni nell'anno 2024 e n. 90 giorni nell'anno 2025 – fino al 31.03.2025);
- Viste le disposizioni normative in merito alla fruizione frazionata del congedo, in particolare le circolari Inps n. 64 del 15.03.2001 e Inpdap n. 31 del 12.05.2004 le quali precisano che ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo;

- Che quindi, per non conteggiare i giorni non lavorativi in quelli di congedo è necessaria la ripresa del lavoro almeno per un giorno dopo il giorno festivo. La stessa cosa è ribadita anche nella circolare n. 1 della Funzione Pubblica del 03.02.2012 in cui si precisa che il sabato e la domenica “non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero un’assenza per malattia del dipendente o del disabile di cui si occupa. Sabato, domeniche e festivi che cadono all’interno del congedo straordinario, quindi, devono essere conteggiati come giorni di congedo;
- Accertato che ricorrono, ai fini dell’accoglimento dell’istanza del dipendente identificato con la matricola n. 1186, tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa sopra citata e dalla circolare Inps n. 32/2012 ai fini della fruizione del congedo biennale straordinario retribuito;
- Dato atto che il Dirigente dell’Area 2, ha assentito alla concessione del periodo come sopra specificato e concordato;
- Considerato che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 119/2001, durante il periodo di congedo, al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fatti salvi i limiti massimi indicati nell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/20014 e nell’art. 4 del D.lgs. 119/2011;
- Dato atto che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza, non sono utili né ai fini del TFS/TFR né ai fini della maturazione delle ferie della tredicesima mensilità;
- Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 21 del 07.12.2023 di conferimento dell’incarico dirigenziale, relativo all’Area 1 del vigente Organigramma comunale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 24 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dall’11.12.2023 con scadenza il 31.07.2027 e del contestuale incarico di Responsabile del Settore 5° - “Servizi Legale – Amministrativi” a norma dell’art. 6, comma 8, del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza 11.12.2023 e sino a diverso provvedimento;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- la contrattazione nazionale vigente per il comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto della richiesta assunta in data 30.03.2025 presentata dal dipendente con contratto a tempo indeterminato, identificato dalla matricola n. 1186, intesa ad usufruire del congedo straordinario biennale retribuito per l’assistenza a familiare riconosciuto portatore

di handicap in situazione di gravità ai sensi art. 3, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i.;

2. di prendere atto delle dichiarazioni rese dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 1 del 03.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. di prendere atto del verbale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla Commissione Medica Asl competente in data 06.06.2016 di riconoscimento che il familiare del dipendente è "portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92" non rivedibile, peraltro già in possesso di quest'Amministrazione comunale, in quanto il dipendente ha fruito, per il medesimo familiare, di permessi cd. 104/92;
4. di prendere atto della concessione del periodo di congedo biennale straordinario retribuito, così come richiesto dal dipendente, dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025 compreso;
5. di precisare che ai fini del computo delle giornate effettive di congedo, verranno seguite le indicazioni delle circolari in premessa citate;
6. di dare atto che durante tale periodo di assenza spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fatti salvi i limiti massimi indicati nell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/20014 e nell'art. 4 del D.lgs. 119/2011;
7. di dare atto che durante il periodo di congedo retribuito il dipendente in parola non maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto;
8. di dare atto, altresì, che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai soli fini del trattamento di quiescenza;
9. copia della presente determinazione è trasmessa sia all'interessato che al Servizio "Stipendi" per gli adempimenti di competenza.

Savigliano, li 01 aprile 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)